STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTI DI IDROCARBURI

Art. 7

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164

Il titolare delle concessioni di stoccaggio e di coltivazione per un medesimo giacimento di idrocarburi e' tenuto a corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto della coltivazione, dovuta ai sensi degli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, limitatamente alle quantita' di idrocarburi gassosi estratte dal giacimento in eccedenza rispetto alle quantita' immesse. Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantita' immesse ed estratte. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione stessa.

Versione in vigore dal 2 giugno 1974, non più in vigore dal 29 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi
Estremi	Legge 26 aprile 1974, n. 170
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stoccaggio-di-gas-naturale-in-giacimenti-di-idrocarburi/art-7-comma-abrogato-dal-d-lgs-23-maggio-2000-n-164/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it